Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3123

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA SETA, FERRANTE, CASSON, ADAMO, ARMATO, BIONDELLI, CARLONI, CAROFIGLIO, CECCANTI, DE SENA, INCONSTANTE, LANNUTTI, MAZZUCONI, RANUCCI, SAIA e VICARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2012

Limitazioni alla navigazione in prossimità delle aree protette e nella laguna di Venezia

TIPOGRAFIA DEL SENATO (175)

ONOREVOLI SENATORI. – Paradisi naturalistici, oasi di benessere per migliaia di turisti, ma anche crocevie del traffico navale di grande tonnellaggio. Questo è l'effetto contraddittorio e paradossale dovuto al fatto che ogni anno centinaia di grandi navi, tra le quali quelle da crociera, passano a poche centinaia di metri dalle aree protette marine o costiere – quali Pianosa, l'Arcipelago Toscano, le Cinque Terre o il Gargano – oppure percorrono il Canale della Giudecca o il Bacino di San Marco a Venezia.

Questo problema esiste ed è noto da tempo. È stato causa di allarmi, inquinamenti degli eco sistemi marini e costieri, incidenti, fino al caso più tragico del naufragio della Costa Concordia davanti all'isola del Giglio.

Oggi, noi crediamo, non è più possibile rinviare l'adozione di *standard* rigorosi che tengano a debita distanza le grandi navi dai luoghi più preziosi e vulnerabili del mare italiano. Lo chiedono le associazioni ambientaliste, e lo chiedono gli imprenditori turistici, gli albergatori, gli operatori commerciali, tutti gli abitanti delle nostre «perle» marine, che dalla loro tutela e valorizzazione traggono la fonte principale di sviluppo e di benessere.

Il presente disegno di legge nasce per tutelare l'ambiente, il paesaggio, gli ecosistemi dei tratti più belli del mare e delle coste d'Italia, e questo scopo introduce il divieto per tutte le navi con tonnellaggio pari o superiore alle 30.000 tonnellate di transitare a una distanza inferiore alle 5 miglia marine dal perimetro esterno dalle aree protette marine e costiere. Inoltre, allo stesso fine, si interdice a questa stessa tipologia di imbarcazioni la navigazione all'interno del Bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca nella laguna di Venezia.

Infine il disegno di legge, oltre a prevedere adeguate sanzioni anche pecuniarie per l'inosservanza dei divieti introdotti, delega il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, un regolamento che stabilisca modalità e regolamentazione del transito delle navi, con riferimento anche al tonnellaggio, nell'area marina protetta del Santuario per i mammiferi marini e (con decreto da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge) nella laguna di Venezia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto di transito in aree protette)

1. Al fine della tutela dell'ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi marino e costiero, è fatto divieto alle navi con tonnellaggio pari o superiore alle 30.000 tonnellate di transitare a una distanza inferiore alle cinque miglia marine dal perimetro esterno delle seguenti aree protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394:

a) Parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena;

b) Parco nazionale dell'Arcipelago toscano;

c) Parco nazionale dell'Asinara;

d) Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

e) Parco nazionale delle Cinque Terre;

f) Parco nazionale del Circeo;

g) Parco nazionale del Gargano;

h) Area marina protetta «Capo Carbonara»;

i) Area marina protetta «Capo Rizzuto»;

l) Area marina protetta «Isole Egadi»;

m) Area marina protetta «Isole Pelagi»;

n) Area marina protetta «Cinque Terre»;

o) Area marina protetta «Miramare»;

p) Area marina protetta «Penisola del Sinis – Isola Mal di Ventre»;

q) Area marina protetta «Plemmirio»;

r) Area marina protetta «Porto Cesareo»;

s) Area marina protetta «Punta Campanella»;

t) Area marina protetta «Secche della Meloria»;

u) Area marina protetta «Secche di Tor Paterno»;

v) Area marina protetta «Tavolara – Punta Coda Cavallo»;

z) Area marina protetta «Torre del Cerrano»;

aa) Area marina protetta «Torre Guaceto»;

bb) Parco sommerso di Baia;

cc) Area marina protetta «Capo Caccia – Isola Piana»;

dd) Area marina protetta «Capo Gallo – Isola delle Femmine»;

ee) Area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta»;

ff) Parco sommerso di Gaiola;

gg) Area marina protetta «Isola dell'Asinara»;

hh) Area marina protetta «Isola di Bergeggi»;

ii) Area marina protetta «Isola di Ustica»;

ll) Area marina protetta «Isole Ciclopi»;

mm) Area marina protetta «Isole di Ventotene e Santo Stefano»;

nn) Area marina protetta «Isole Tremiti»;

oo) Area marina protetta «Portofino»;

pp) Area marina protetta «Regno di Nettuno»;

qq) Area marina protetta «Santa Maria di Castellabate».

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende altresì alle aree protette istituite, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, con provvedimenti successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Divieto di transito nel Canale della Giudecca e nel Bacino di San Marco e regolamento del transito nella laguna di Venezia)

1. Al fine della tutela delle persone, dell'ambiente, del paesaggio e degli eco sistemi marino e costiero, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sentito il comune di Venezia, con proprio decreto, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un'adeguata valutazione ambientale e socio-economica, stabilisce le modalità e la regolamentazione del transito e dell'approdo delle navi nella laguna di Venezia, prevedendo obbligatoriamente il divieto di navigazione nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca per le navi con un tonnellaggio pari o superiore alle 30.000 tonnellate.

Art. 3.

(Regolamentazione del transito nell'area marina protetta del Santuario per i mammiferi marini)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità e la regolamentazione del transito delle navi, con riferimento anche al tonnellaggio, nell'area marina protetta del Santuario per i mammiferi marini, istituita ai sensi dell'Accordo fatto a Roma il 25 novembre 1999, di cui alla legge 11 ottobre 2001, n. 391.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni di natura penale, il mancato rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge comporta, a carico dell'armatore, una sanzione amministrativa pari ad 1 milione di euro.

2. Nel caso di danneggiamento dell'ambiente e degli ecosistemi marino e costiero, oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 1, e fatte salve le sanzioni di natura penale, è posto a carico dell'armatore il pagamento di tutti gli oneri derivanti dal danneggiamento, nonché il sequestro della nave.

Art. 5.

(Oneri finanziari)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

€ 1,00